

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
- 03 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
- 04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti
- 05 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali

AGEVOLAZIONI

- 07 AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

- 08 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

09

Leggi In evidenza

11

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Svalutazioni e perdite su crediti - Regime transitorio di deducibilità per intermediari finanziari e assicurazioni - Novità del DL 17/2022 convertito

Per effetto delle modifiche inserite nell'*iter* di conversione nella L. [34/2022](#), l'[art. 42](#) co. 1 del DL 17/2022 lascia invariato, per il 2021, il regime transitorio previsto dall'[art. 16](#) co. 3 - 4 e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.

Infatti, non viene più previsto il differimento della quota deducibile con riferimento al citato periodo d'imposta, bensì di quella deducibile per il periodo d'imposta 2022.

Anche in seguito all'intervenuta conversione, nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.

Disciplina a regime

Ai fini IRES, dal 2015, sono interamente deducibili nell'esercizio di imputazione a Conto economico ([art. 106](#) co. 3 del TUIR):

- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Analoga disciplina si applica ai fini IRAP, dal momento che, sempre dal 2015, sono interamente deducibili nell'esercizio di imputazione a Conto economico ([artt. 6 e 7](#) del DLgs. 446/97):

- in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Disciplina transitoria

Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte in base alla precedente disciplina), sono deducibili per:

- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (la deduzione del 12%, all'inizio spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, era stata differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi ex [art. 1](#) co. 712 della L. 160/2019);
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 (la deducibilità di tale quota, originariamente prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, era stata così rinviata dall'[art. 1](#) co. 1056 della L. 145/2018).

Rinvio della quota deducibile per il 2022

Per effetto del DL [17/2022](#), viene rinviata, in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti "solari") la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti "solari").

Inizialmente, era stato invece previsto il differimento della quota del 12%, spettante per il 2021: tale modifica avrebbe però avuto effetti retroattivi (ora scongiurati) sui bilanci relativi all'esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione al 2.3.2022 (data di entrata in vigore del DL [17/2022](#)) da parte dei soggetti interessati.

Anticipazione al 2022 del 53% della quota deducibile per il 2026

Al fine di garantire la neutralità finanziaria della modifica normativa, si prevede l'anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP

Sempre per garantire la suddetta neutralità finanziaria, è stato previsto l'obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d'imposta dal 2022 fino al 2027.

In particolare, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 viene previsto che:

- in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della quota deducibile nel 2021;
- in caso di adozione del metodo previsionale, l'IRES e l'IRAP presunte, relative al 2022, sono calcolate senza considerare l'anticipazione al 2022 della deducibilità del 53% della quota del 10% prevista per il 2026.

art. 16 co. 3 DL 27.6.2015 n. 83

art. 42 co. 1 DL 1.3.2022 n. 17

Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2022 - "Deduzione delle perdite su crediti di banche e assicurazioni salva per il 2021" - Fornero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

ACCERTAMENTO

[Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 - Regime premiale \(provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143350\)](#)

Con il provv. 27.4.2022 n. [143350](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2021, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

Esonero dal visto di conformità

Se il risultato di affidabilità risulta pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile fruire dei seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2022, a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette maturati nel periodo 2021, a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP maturati nel periodo 2021;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2022, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.

Esonero dalla disciplina delle società di comodo e dall'accertamento sintetico

In presenza di un risultato di affidabilità pari almeno a 9, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Accertamenti basati su presunzioni semplici

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Anticipazione dei termini di accertamento

L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo per il periodo 2021 è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

Ambito soggettivo

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata in misura prevalente è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello ISA;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. [17](#), § 4, 16.6.2020 n. [16](#), § 8.1, 4.6.2021 n. [6](#), § 1.1).

Svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

art. 9 bis co. 11 DL 24.4.2017 n. 50

Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2022 n. 143350

Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2022 - "Invariati i punteggi ISA per l'accesso ai benefici del regime premiale" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 28.4.2022, p. 34 - "Regime premiale Isa, esclusione dalle società di comodo solo con il 9" - Pegorin - Ranocchi

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Cessazione dell'attività professionale - Presupposti \(risposta interpello Agenzia Entrate 26.4.2022 n. 218\)](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.4.2022 n. [218](#) offre lo spunto per tornare sulla questione della cessazione dell'attività di lavoro autonomo quando esistono ancora crediti professionali da riscuotere.

Adempimenti per la cessazione dell'attività in capo agli esercenti arti e professioni

Si ricorda che, per gli esercenti arti e professioni, la cessazione dell'attività:

- avviene sempre senza procedura di liquidazione formale volontaria (ex [art. 182](#) del TUIR);
- è comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante il modello AA9/12 (da presentare entro 30 giorni dalla data di cessazione), barrando la casella "3" nel quadro A e indicando la data di cessazione ([art. 35](#) co. 3 e 4 del DPR 633/72).

Soggetti in regime ordinario

Con specifico riferimento agli esercenti arti e professioni che determinano il reddito di lavoro autonomo secondo criteri ordinari, la ris. Agenzia Entrate 20.8.2009 n. [232](#) ha precisato che, se nel momento in cui si decide di cessare l'attività esistono ancora crediti professionali da riscuotere, il lavoratore autonomo può:

- attendere fino all'incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA;
- chiudere la partita IVA prima dell'incasso del credito avendo cura, però, di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA ivi indicata.

Prima di tale documento di prassi, non pareva invece consentito al lavoratore autonomo cessare l'attività prima dell'incasso di tutti i compensi non ancora riscossi. Infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. [11](#) (§ 7.1) aveva precisato che, nell'ipotesi di cessione della clientela con incasso rateizzato del corrispettivo, il lavoratore autonomo doveva conservare la partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata.

“Del resto, come già precisato in passato dall’Amministrazione finanziaria, l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.

La ris. [232/2009](#) ha invece espressamente ammesso la suddetta facoltà, rendendo però incerto il trattamento dei compensi incassati dopo la chiusura della partita IVA. In assenza di ulteriori indicazioni, sembrava ragionevole ritenere che l’emolumento mantenesse la natura di reddito di lavoro autonomo professionale e che, quindi, ai fini dichiarativi, dovesse essere indicato nel quadro RE del modello REDDITI.

Tuttavia, la successiva risposta a interpello 2.9.2020 n. [299](#), definendo il trattamento del compenso fatturato dal professionista durante il regime di vantaggio (ex DL [98/2011](#)), ma incassato successivamente alla chiusura della partita IVA, ha precisato che, ove non sia possibile riscontrare la sussistenza, al momento dell’incasso del compenso, dei presupposti tipici dell’esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, così come definiti nell’[art. 53](#) co. 1 del TUIR, detto emolumento deve essere dichiarato come reddito diverso ([art. 67](#) co. 1 lett. I) del TUIR), indicandolo nel quadro RL (rigo RL15 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale) del modello REDDITI PF.

All’interno di tale quadro interpretativo interviene ora la risposta a interpello 26.4.2022 n. 218, secondo la quale, nell’ipotesi di chiusura della partita IVA prima dell’incasso di eventuali crediti professionali, i compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA sono imputati tra i redditi relativi all’ultimo anno di attività professionale.

In assenza di fatturazione “anticipata” dei compensi non ancora incassati, l’Agenzia ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che siano concluse tutte le attività ad essa connesse. Conseguentemente, il professionista è tenuto a riattivare la propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF.

Soggetti in regime di vantaggio

Per il caso di cessazione dell’attività con chiusura della partita IVA da parte di un soggetto che fruisce del regime di vantaggio ex DL [98/2011](#), “in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, (...) è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria” (circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. [17](#), § 5.1). La precisazione consente, quindi, di far concorrere al reddito dell’ultimo anno di attività i ricavi o compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (nel regime, l’applicazione del principio di cassa vale per imprenditori e professionisti).

Attesa la specificità del chiarimento, prima della risposta [218/2022](#), tale soluzione non sembrava generalizzabile, salvo forse che per il caso del regime forfetario: ora, in presenza di una precisa indicazione di fonte ufficiale in tal senso, tale possibilità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi che applicano un regime ordinario di determinazione del reddito.

art. 35 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 53 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.4.2022 n. 218

Risposta interpello Agenzia Entrate 2.9.2020 n. 299

Circolare Agenzia Entrate 16.2.2007 n. 11

Risoluzione Agenzia Entrate 20.8.2009 n. 232

Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2022 - "Cessazione della professione anche con compensi non ancora incassati" - Fornero - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 27.4.2022, p. 36 - "La partita Iva resta aperta per i corrispettivi ancora da fatturare" - Caputo A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cessazione dell’attività" - Fornero L.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principi generali - Agevolazioni prima casa - Immobile non di lusso - Disciplina sopravvenuta - Favor rei (Cass. SS.UU. 27.4.2022 n. 13145)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza [27.4.2022](#) n. 13145, ha sancito che non integra un fenomeno di *abolitio criminis* il mutamento di legge inerente al disconoscimento dell’agevolazione prima

casa derivante dalle caratteristiche dell'immobile.

Prima dell'[art. 33](#) del DLgs. 175/2014, gli immobili considerati "di lusso" ex DM 2.8.69 non potevano accedere all'aliquota agevolata, mentre nel sistema successivo potevano fruirla, se classificati in determinate categorie catastali.

Il tema attiene all'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 472/97, secondo cui, "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato".

Si tratta quindi di una fattispecie tecnicamente diversa da quello che comunemente viene denominato *favor rei*, che riguarda la successione di leggi sanzionatorie nel tempo.

Principio enunciato dalle Sezioni Unite

Per le Sezioni Unite non c'è stata una *abolitio criminis* siccome il mendacio dichiarato in atto permane, nonostante siano mutate le condizioni per ritenere un immobile come di lusso.

Ad avviso dei giudici, il mendacio resta "perché quel che conta è la fattispecie astratta della dichiarazione mendace, e non l'oggetto di essa, che, in quanto antecedente di fatto, rappresenta un elemento esterno alla struttura della violazione".

Inoltre, la modifica normativa in oggetto non è, per espressa scelta del legislatore, retroattiva.

Riflessi operativi del principio

Accettando il ragionamento delle Sezioni Unite, moltissime fattispecie sono destinate ad esulare dalla c.d. *abolitio criminis*. Come rammentato nella sentenza, la giurisprudenza ha già escluso dall'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 472/97 le seguenti situazioni:

- abrogazione dell'obbligo di indicazione separata dei costi *black list* in dichiarazione, ipotesi in cui comunque per il passato si ritengono dovute le sanzioni per tale mancata indicazione (Cass. 6.4.2016 n. [6651](#));

- abrogazione di un'imposta senza effetto retroattivo, come avvenuto per l'imposta sulle successioni (Cass. 6.2.2015 n. [2226](#)).

Lo stesso, pertanto, sembra potersi dire per la recente esclusione dall'IRAP disposta, a partire dal 2022, a favore delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, dall'[art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021.

Uguali considerazioni valgono per la violazione da indebita compensazione, in caso di elevazione del limite compensabile ad opera di una legge successiva (alcune sentenze hanno ritenuto operante l'[art. 3](#) del DLgs. 472/97, Cass. 23.2.2021 n. [4806](#)).

Ciò in quanto l'orientamento va manifestamente nel senso di limitare al massimo le ipotesi di *abolitio criminis*. Laddove venga abrogato un obbligo comunicativo che funge da presupposto per la sanzione, oppure laddove vengano a mutare le condizioni per fruire di un credito di imposta o più in generale di un'agevolazione, occorre che la legge sopravvenuta sia retroattiva.

Non si può, in altri termini, far propria una semplice operazione di "eliminazione mentale", ritenendo operante l'[art. 3](#) del DLgs. 472/97 ove, nel nuovo contesto normativo, il contribuente non sarebbe più sanzionabile per qualsiasi ragione.

È bene rammentare che, per alcune fattispecie, la stessa Agenzia delle Entrate ha adottato un'interpretazione decisamente più garantista per il contribuente, come nel caso dell'elevazione del limite al di sotto del quale non è necessario presentare la dichiarazione di successione (circ. 30.12.2014 n. [31](#), § 3).

art. 3 DLgs. 18.12.1997 n. 472

Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2022 - "Favor rei "ristretto" in ambito tributario" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 28.4.2022, p. 35 - "Prima casa, il falso sull'immobile di lusso punito senza favor rei" - Busani

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Favor rei" - Cissello A.

Cass. SS.UU. 27.4.2022 n. 13145

AGEVOLAZIONI FISCALI

Aiuti per l'emergenza epidemiologica - Rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo - Autodichiarazione ex DM 11.12.2021 - Modalità e termini di presentazione (provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438)

Con il provv. 27.4.2022 n. [143438](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 n. C(2020) 1863 *final*, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", e successive modifiche.

Il provvedimento reca inoltre:

- le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021;
- le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Normativa di riferimento

L'[art. 1](#) co. 13 - 17 del DL 41/2021 ha disegnato un quadro normativo (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo art. 1 di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo.

Con il DM 11.12.2021 sono state definite le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 28.4.2022 al 30.6.2022 (in caso di definizione agevolata ex [art. 5](#) co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata);
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato di cui all'[art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98;
- in via telematica, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'autodichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'[art. 1](#) co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021.

Dichiarazione già presentata per l'accesso agli aiuti del regime "quadro"

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati nell'art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'[art. 1](#) co. 16 - 27 del DL 73/2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario abbia superato i limiti massimi spettanti e debba riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si sia avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").

Cumulabilità dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12

Le istruzioni al modello di autodichiarazione affermano che i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono

cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel co. 13 dell'[art. 1](#) del DL 41/2021.

Possibilità di allocare la medesima misura nella Sezione 3.1 e 3.12

Per le misure comprese nel regime "ombrello" risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Superamento dei massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con altri crediti fiscali o contributivi disponibili.

Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2022 n. 143438

Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2022 - "Autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID fino al 30 giugno" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 28.4.2022, p. 33 - "Aiuti Covid da autocertificare alle Entrate entro il 30 giugno" - Lodoli - Santacroce

Italia Oggi del 28.4.2022, p. 27 - "Gli aiuti Covid autodichiarati" - Liburdi - Sironi

Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2022 - "Esonero dal prospetto aiuti di Stato con dati specifici nell'autodichiarazione" - Alberti

Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Criteri per la concessione della CIGO (DM 31.3.2022 n. 67)

Al fine di far fronte alla contrazione delle attività produttive collegate all'approvvigionamento di energia e materie prime provenienti dai territori interessati dal conflitto in Ucraina, con il DM 31.3.2022 [n. 67](#), il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) modificando il DM [95442/2016](#), con cui vengono definite nel dettaglio le fattispecie che integrano le causali di intervento della prestazione in parola.

Con l'occasione, il provvedimento in questione ha modificato:

- l'[art. 3](#) del DM 95442/2016, con cui viene regolata la fattispecie "mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato";

- l'[art. 5](#) del DM 95442/2016, con cui è stata definita la fattispecie "mancanza di materie prime o componenti".

Integrazione della fattispecie "crisi di mercato"

In prima battuta, il provvedimento in esame introduce all'interno dell'[art. 3](#) del DM 95442/2016 il nuovo co. 3-bis, stabilendo che, per l'anno 2022, si consideri inclusa nella fattispecie "crisi di mercato" anche la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

In termini generali, si ricorda che l'[art. 3](#) co. 3 del DM 95442/2016 individua la fattispecie "crisi di mercato" con la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici - oltre agli indicatori economico finanziari di bilancio - il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

Modifiche alla fattispecie "mancanza di materie prime o componenti"

La successiva modifica operata dal DM in parola riguarda l'[art. 5](#) del DM 95442/2016 e consiste nell'inserimento del nuovo co. 1-bis, stabilendo che la fattispecie "mancanza di materie prime o componenti" sussista anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Inoltre, integrando l'[art. 5](#) co. 2 del DM 95442/2016, si stabilisce che nelle ipotesi indicate al predetto co. 1-bis la relazione tecnica prevista dall'[art. 2](#) co. 1 del medesimo DM 95442/2016 debba documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Il riferimento è dunque alla relazione tecnica richiesta ai fini della concessione della CIGO, con cui l'impresa documenta, ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua a operare sul mercato.

In particolare, gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.

art. 2 DM 15.4.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 95442

art. 3 DM 15.4.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 95442

art. 5 DM 15.4.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 95442

DM 31.3.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 67

Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2022 - "Causali per l'accesso alla CIGO adattate alla crisi per il conflitto in Ucraina" - Mamone

Italia Oggi del 28.4.2022, p. 30 - "Un paracadute contro la guerra" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria" - Bonini P. Guide

Eutekne - Contabilità e bilancio - "Cassa Integrazione guadagni" - De Rosa S.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 12.4.2022 N. 155

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare - Presentazione delle domande

Con il presente DM sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, eliminando i veicoli più obsoleti, di cui al precedente DM 18.11.2021 n. 459 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297).

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:

- attive sul territorio italiano;
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Investimenti ammissibili e ammontare dei contributi

In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva

pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:

- 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
- 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
- 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.

In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:

- 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
- 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa sopra indicato, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 per ogni veicolo rottamato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 15.12.2021.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato in:

- 7.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;
- 15.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI, il contributo è determinato in 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Riconversione in veicoli elettrici

In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo pari a 2.000,00 euro.

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi

Sono inoltre agevolabili le acquisizioni, sostituzioni o rottamazioni di specifiche tipologie di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici.

Maggiorazione per piccole e medie imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

Periodo di effettuazione degli investimenti

Gli investimenti in esame sono agevolabili esclusivamente se:

- avviati in data successiva al 15.12.2021 (data di entrata in vigore del DM 18.11.2021 n. 459);
- ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

Mantenimento della disponibilità dei beni

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.

Presentazione delle domande

Sono previsti i seguenti due periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie:

- primo periodo, dal 2.5.2022 al 10.6.2022;
- secondo periodo, dal 3.10.2022 al 16.11.2022.

All'interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all'incentivo, anche riferita a più investimenti, fermo restando l'importo massimo ammissibile per singola impresa.

Le domande devono essere presentate:

- al soggetto gestore dell'agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.a.;
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it;
- compilando il modello informatico di tipo "pdf editabile" disponibile all'indirizzo <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione> e allegando la prevista documentazione.

La presentazione delle domande deve avvenire sulla base dei seguenti termini:

- primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 2.5.2022 ed entro le ore 16.00 del 10.6.2022;
- secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 3.10.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.11.2022.

Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC.

Prova del perfezionamento dell'investimento

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.

L'attività di rendicontazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:

- primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 4.7.2022 ed entro le ore 16.00 dell'1.4.2023;
- secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.12.2022 ed entro le ore 16.00 dell'1.9.2023.

Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.

Scadenze della settimana

30 aprile 2022, Sabato *

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre gennaio-marzo per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dall'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale, con il modello F24, del canone 2022, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione del pagamento del contributo annuale di tenuta dell'Albo

Contributo annuale

Soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Termine per versare il contributo di 25,00 euro per l'anno in corso e inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet

Contributo CONAI

Aziende esportatrici nette di imballaggi pieni - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di "azienda esportatrice netta", al fine di accedere alla prevista procedura semplificata

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali

Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti - Termine per il pagamento del diritto relativo all'anno in corso

Imposta di bollo

Contribuenti "solari" che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche - Versamento dell'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente, mediante il modello F24 telematico

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Versamento prima rata di acconto, pari al 45% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio

Imposte dirette

Gestori servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle variazioni, intervenute nell'anno precedente, dei dati relativi agli immobili acquisiti nell'attività di gestione

Imprese - Termine per presentare la richiesta di contributo a fondo perduto per le spese sostenute nel 2021 per promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale

Imprese assicuratrici, aziende, istituti, società ed enti - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Imprese, intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati nell'anno precedente

Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dei contratti nuovi o modificati nell'anno precedente e dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivata

l'utenza

Soggetti tenuti ad effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria - Trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi all'anno solare precedente

Società di calcio professionistiche - Invio all'Agenzia delle Entrate, in relazione alla stagione sportiva chiusa nell'anno precedente, delle copie dei contratti dei calciatori e di sponsorizzazione e dei relativi compensi

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Strutture sanitarie private - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi agli esercenti attività mediche e paramediche e dei relativi compensi riscossi

IRES

Associazioni sportive dilettantistiche "solari" - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e sulle spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito

Enti non commerciali "solari" che effettuano raccolte pubbliche di fondi - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

ONLUS "solari", diverse dalle cooperative - Redazione di un apposito documento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali

IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Richiesta al CONI di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro l'11.4.2022

Enti di ricerca sanitaria - Termine per richiedere al Ministero della salute la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro l'11.4.2022

Enti già iscritti nel RUNTS - Richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, per le domande presentate entro l'11.4.2022

ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate - Richiesta alla DRE di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, per le domande presentate entro l'11.4.2022

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Termine per richiedere al MUR la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro l'11.4.2022

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Gestori dei servizi di telefonia - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi all'anno precedente dei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo e per pagare le suddette provvigioni

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2021 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività, oppure composta da più moduli, se gli eredi

hanno proseguito l'attività

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

Società ed enti controllanti che intendono avvalersi dell'IVA di gruppo a decorrere dall'anno solare 2022 - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2022

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Termine finale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare le violazioni riguardanti l'infedele presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti relativi agli anni precedenti, con le previste sanzioni ridotte

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre gennaio-marzo, senza fattura elettronica

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento della relativa imposta

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali - Termine per regolarizzare il debito formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019, tramite l'accesso ai corsi fruibili gratuitamente nel portale FAD del Ministero dell'Economia e finanze

Tributi e contributi INPS dipendenti

Avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato - Termine per esercitare l'opzione, per l'anno in corso, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020

Tutti i soggetti - Termine per richiedere un nuovo piano di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, qualora alla data dell'8.3.2020 si sia decaduti dal precedente piano di dilazione

01 maggio 2022, Domenica *

Contributi previdenziali

Dipendenti che svolgono lavori "usuranti" - Presentazione all'Istituto previdenziale della domanda per accedere al pensionamento anticipato, se si maturano i previsti requisiti nell'anno successivo

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS -

Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 maggio 2022, Lunedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Imposte dirette

Società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio - Termine presentazione telematica a Invitalia, entro le ore 16.00, delle domande di contributo straordinario per la diminuzione dei ricavi 2020 rispetto al 2019

03 maggio 2022, Martedì

Imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per la presentazione telematica al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

04 maggio 2022, Mercoledì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agrituristiche e vitivinicole - Presentazione all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti per il mese di febbraio 2021

Imposte e contributi

Imprese e lavoratori autonomi che hanno avviato una nuova attività nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

05 maggio 2022, Giovedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di aprile

Imprese a prevalente partecipazione femminile - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per la compilazione sul sito di Invitalia delle domande di contributo a fondo perduto per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa

06 maggio 2022, Venerdì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agricole, pesca e acquacoltura - Versamento della contribuzione eccedente l'importo dell'esonero relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, autorizzato dall'INPS in via definitiva

Altre scadenze

10 maggio 2022, Martedì

Imposte dirette

Imprese operanti nel settore tessile e della moda - Inizio invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per il credito d'imposta sull'incremento delle rimanenze finali di magazzino, in relazione all'anno 2021

11 maggio 2022, Mercoledì

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti - Termine per versare la maggiore contribuzione dovuta per il mese di gennaio 2022 in relazione all'aumento dallo 0,51% all'1,31% dell'aliquota contributiva per il finanziamento della "DIS-COLL"

Imposte dirette

Imprese e Centri di ricerca - Inizio presentazione telematica, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di accordi per l'innovazione, fino ad esaurimento risorse

13 maggio 2022, Venerdì

IRPEF

Persone fisiche - Termine invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per il credito d'imposta per le spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette o altri servizi di mobilità

amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".